

Sentenza n. 5972/2019 pubbl. il 19/06/2019
RG n. 18236/2018

N. R.G. 18236/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente relatore
dott. AMINA SIMONETTI	Giudice
dott. GUIDO VANNICELLI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **18236/2018** promossa da:

ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL (C.F. 03216320543), con il patrocinio degli avvocati **MARTINO MARIO ANDREONI** (C.F. NDRMTN77C30F205W), **CHRISTIAN MOCELLIN** (MCLCRS75P24C816V), **PAOLO GALLARATI** (GLLPLA70L18F205J) e **DANIELE GRIFFINI** (GRFDNL87D13E648G), tutti del Foro di Milano;

ATTTRICE

contro

AHSI SPA (C.F. 02481080964), con il patrocinio dell'avv. **GIUSEPPE CARTENI** (C.F. CRTGPP70S09E648W), del Foro di Lodi, e degli avvocati **FRANCESCO VERSACI** (C.F. VRSFNC71P20H224) e **ROSSELLA FUSCO** (C.F. FSCRSL73E64B963Z), entrambi del Foro di Milano;

THERMO ELECTRON LED GMBH (P.IVA CEED812403137), con il patrocinio degli avvocati **CLAUDIO BONORA** (C.F. BNRCLD52H19E317J), **VALENTINA BONORA** (BNRVNT85R48C523E), **ALDO LORENZO FELICIANI** (C.F. FLCLLR68D05F205X) e **DANIELE GIOMBINI** (GMBDNL76D11D786F), tutti del Foro di Milano;

BICASA SRL (C.F. 00815640156), con il patrocinio dell'avv. **DAVIDE VALSECCHI** (C.F. VLSDVD69R25F205P), del Foro di Monza;

CONVENUTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

per l'attrice:

pagina 1 di 19

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4887171487391d6993a832c03468761b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76caaf



Sentenza n. 5972/2019 pubbl. il 19/06/2019
RG n. 18236/2018

Piaccia all'III.mo Tribunale adito – ogni istanza, difesa ed eccezione avversaria rigettata – così giudicare:

i) accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, che Angelantoni Life Science s.r.l. ha legittimamente esercitato il diritto di recesso da AHSI s.p.a. ai sensi dell'art. 2437, comma 3°, c.c. e, comunque, in ragione della durata della società; occorrendo – salva sul punto l'ulteriore trattazione e istruzione della causa e ogni diritto alla tutela cautelare – accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, che Angelantoni Life Science s.r.l. ha legittimamente esercitato il diritto di recesso da AHSI s.p.a. ai sensi dell'art. 2497-quater c.c.;

ii) per l'effetto, accertato e dichiarato il legittimo esercizio del diritto di recesso ex art. 2437, comma 3°, c.c. e/o ex art. 2497-quater c.c., condannare il consiglio di amministrazione di AHSI s.p.a. a determinare, sentito il parere del collegio sindacale, il valore di liquidazione delle azioni per le quali è stato esercitato il recesso, nonché a procedere alla liquidazione delle azioni medesime ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2437-ter e 2437-quater c.c., con espressa riserva, da parte di Angelantoni Life Science s.r.l., di contestare il valore di liquidazione determinato;

iii) fissare, a norma dell'art. 614-bis c.p.c. come novellato ad opera dell'art. 13 d.l. n. 83/2015 (convertito con legge 6 agosto 2015, n. 132), la somma di denaro dovuta da AHSI s.p.a. per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, con espressa riserva di adottare ogni ulteriore forma di tutela conseguente all'inottemperanza da parte del consiglio di amministrazione di AHSI s.p.a.;

iv) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, anche delle precedenti fasi cautelari, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario.”

per la convenuta AHSI SPA:

“Voglia l'instato Tribunale, disattesa ogni avversa istanza, così giudicare:

- *In via preliminare: rimettere la causa in istruttoria al fine di consentire alla convenuta AHSI s.p.a. la compiuta allegazione degli elementi di fatto, e correlati presupposti di diritto, idonei a comprovare il carattere abusivo dell'esercizio del diritto di recesso da parte del socio Angelantoni Life Science S.r.l., con conseguente sua nullità e reiezione della domanda di merito;*

- *Nel merito: dichiarare infondate, e quindi respinga, tutte le domande formulate dall'attrice, per tutte le ragioni di cui agli scritti difensivi depositati sia negli occorsi sub-procedimenti, definiti entrambi con declaratoria di rigetto, sia nel merito*

- *Il tutto: con vittoria e liquidazione dei compensi previsti per il presente giudizio ai sensi del D.M. 55/2014, nonché liquidazione delle spese di lite relative ai procedimenti ex art. 700 c.p.c. e di accertamento tecnico preventivo, in fase di relativo rigetto, espressamente rinviata dal Tribunale alla decisione di merito;*

Con ogni più ampia riserva istruttoria ed argomentativa, per l'auspicata ipotesi di rimessione del presente giudizio in istruttoria e dichiarazione di non accettazione del contraddittorio su domande ed eccezioni nuove che parte attrice proponga al fine dell'indebito allargamento del thema decidendum, in conformità all'inefficace tentativo, in tal senso compiuto con la domanda di accertamento tecnico preventivo.

per la convenuta THERMO ELECTRON LED GMBH:

Voglia il Tribunale III.mo, ogni diversa eccezione e domanda respinta,

pagina 2 di 19

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 4887171487391d996a3d30c9465761b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76aaf



in via pregiudiziale, dato atto della istanza formulata da Thermo Electron Led GmbH e dalle altre convenute alla udienza del 23 ottobre 2018 dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e comunque dell'esigenza di condurre attività istruttoria con particolare riferimento alle circostanze oggetto di causa da cui emerge una condotta tenuta dalla attrice nell'esercizio del recesso con abuso del diritto ed in violazione dei criteri di buona fede, disporre la riapertura della fase istruttoria per le attività consequenziali;

nel merito, respingere le domande tutte proposte da Angelantoni Life Science S.r.l. per le ragioni di diritto e di fatto esposte e comunque con la migliore motivazione;

in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari;

in via istruttoria, si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale della controparte e della prova per teste sui capitoli di prova che - con riserva di ribadire ed integrare con le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. che si auspica verranno concesse in accoglimento della istanza pregiudiziale di cui sopra - di seguito si indicano:

1) "Vero che in data 16 febbraio 1995 Angelantoni Scientifica S.p.A., in persona della Sig.ra Annalisa Angelantoni, ed Heraeus S.p.A. costituivano la società "Angelantoni Heraeus Scientific Instrument S.p.A.", che ha come acronimo "A.H.S.I. S.p.A.", con atto di costituzione a rogito n. 103823 REP, n. 14331 RACC. del Notaio Dott. Giuliano Salvini prodotto sub doc. 1 che si rammostra";

2) "Vero che, come risulta dall'atto costitutivo sub doc. 1, AHSI venne costituita con un capitale sociale di Lire 200.000.000, sottoscritto per metà per ciascuno dai due soci fondatori Angelantoni Scientifica S.p.A. ed Heraeus S.p.A.";

3) "Vero che lo statuto di AHSI all'atto della costituzione è quello accluso all'atto costitutivo prodotto sub doc. 1";

4) "Vero che l'oggetto sociale di AHSI all'atto della costituzione consisteva nella progettazione, realizzazione e commercio con tutte le operazioni connesse ai prodotti/servizi per le strutture sanitarie di ricerca, laboratori chimici ed industriali, apparecchiature medico scientifico e similari e che tale oggetto sociale alla data odierna è rimasto sostanzialmente identico a quello adottato dalla controparte";

5) "Vero che, come risulta dall'atto costitutivo prodotto sub doc. 1, all'atto di costituzione di AHSI la composizione degli organi gestionali rifletteva la struttura paritetica dell'azionariato";

6) "Vero che AHSI ha durata sino al 31 dicembre 2100 e che, come risulta dall'atto costitutivo sub doc. 1, tale durata è stata fissata dai due soci fondatori all'atto di costituzione della società nell'ottica di garantire la stabilità dell'assetto societario per il periodo di durata stimato del progetto di business che si intendeva perseguire";

7) "Vero che nel 2002 Bicasa entrò nella compagine sociale di AHSI, quale socio di minoranza con una percentuale pari al 25% del capitale sociale";

8) "Vero che a seguito di quanto al capitolo di prova precedente nel 2002 il capitale sociale di AHSI apparteneva per il 37,50% ad ALS, per il 25% a Bicasa e per il residuo 37,50% a Kendro GmbH";

9) "Vero che nel 2003 ALS e Bicasa decisero di conferire le loro partecipazioni in una nuova società chiamata ABLE S.p.A. così che il capitale sociale di AHSI risultò per il 62,50% a mani di Able e per il 37,50% a mani di Kendro GmbH";



10) "Vero che Thermo è società appartenente ad un Gruppo multinazionale che opera nel settore della produzione di apparecchi elettromedicali ed ha in Italia una propria filiale denominata Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.";

11) "Vero che nel 2005 Thermo ha acquistato in Germania la Kendro GmbH, la quale a sua volta deteneva una partecipazione in AHSI stessa pari al 37,50% del capitale sociale";

12) "Vero che Thermo è divenuta azionista di AHSI in conseguenza dell'operazione di cui al precedente capitolo di prova senza che la prima avesse un interesse specifico per la seconda società";

13) "Vero che la missione principale di AHSI, all'epoca dell'ingresso di Thermo nel suo capitale sociale ed anche alla data odierna, è la vendita di apparecchiature medicali, oltre quella di progettare e vendere laboratori completi dei prodotti necessari al loro funzionamento";

14) "Vero che - all'epoca dell'ingresso di Thermo nel capitale sociale di AHSI - quest'ultima aveva e tutt'ora ha una propria organizzazione interna che progetta la struttura e poi acquista da terzi i componenti utili alla propria attività";

15) "Vero che, all'epoca dell'ingresso di Thermo nel capitale sociale di AHSI, quest'ultima in qualità di distributrice acquistava da Bicasa i mobili ed i componenti di arredo, da ALS alcuni prodotti tra cui in particolare i frigoriferi da laboratorio e da Kendro alcuni apparecchi elettromedicali per i laboratori stessi";

16) "Vero che - benché il Gruppo Thermo produca frigoriferi da laboratorio ed altri prodotti in concorrenza con ALS - AHSI ha continuato ad acquistare i prodotti di ALS stessa fino a quando quest'ultima non ha autonomamente deciso di interrompere la distribuzione tramite AHSI e di procedere autonomamente";

17) "Vero che AHSI - all'epoca dell'ingresso di Thermo nel suo capitale sociale ed anche alla data attuale - acquista e rivende prodotti che si pongono in alternativa a quelli commercializzati da Thermo senza che mai questa intervenga sulle politiche di acquisto di AHSI stessa";

18) "Vero che nel 2013 il Gruppo Angelantoni è caduto in profonda crisi economica e che, in conseguenza di ciò, le banche avevano bloccato il credito a tutte le società del Gruppo stesso";

19) "Vero che nel 2013 AHSI - essendo controllata da Able al 62,50%, che a sua volta era controllata da ALS al 60% - era considerata dalle banche da valutare, ai fini del rischio, come società del Gruppo Angelantoni";

20) "Vero che, in conseguenza di quanto ai due precedenti capitoli di prova, nel 2013 AHSI, sebbene autonoma dai suoi soci, non aveva possibilità di accesso al credito bancario per finanziare le sue attività";

21) "Vero che nel 2013, a seguito di quanto al capitolo di prova che precede, Able venne sciolta e AHSI tornò ad avere tre soci";

22) "Vero che in data 5 dicembre 2013 l'assemblea dei soci di AHSI deliberò un aumento di capitale sociale da Euro 3.200.000,00 a Euro 4.800.000,00 con lo scopo di apportare risorse economiche per sostenere l'attività e di fare in modo che AHSI non avesse più un socio di controllo";

23) "Vero che, come risulta dal verbale assembleare sub doc. 13 prodotto da controparte, la delibera di aumento di capitale sociale del 5 dicembre 2013 è stata adottata da AHSI con il voto unanime dei soci, incluso quindi il voto di Angelantoni";



24) "Vero che, come risulta dal verbale assembleare sub doc. 13 prodotto da controparte, Angelantoni ha rinunciato al diritto di opzione sulle nuove azioni emesse in esecuzione dell'aumento di capitale del 5 dicembre 2013 dichiarando di non intendere sottoscrivere la quota di aumento di capitale di sua spettanza";

25) "Vero che, a seguito dell'aumento di capitale sociale deliberato il 5 dicembre 2013, le azioni di AHSI alla data odierna appartengono a Thermo nella misura di n. 43.200 azioni, pari al 45,00% del capitale sociale, a Bicasa nella misura di 28.800 azioni, pari al 30% del capitale sociale ed a ALS nella misura di n. 24.000 azioni, pari al 25% del capitale sociale";

26) "Vero che, nel periodo successivo all'aumento di capitale sociale del 5 dicembre 2013, Thermo e Bicasa ribadirono la volontà di continuare a consentire ad AHSI l'acquisto dei propri prodotti";

27) "Vero che, nel periodo successivo all'aumento di capitale sociale del 5 dicembre 2013, ALS decise invece di modificare le sue politiche commerciali e pertanto di non aderire alle proposte di AHSI, rifiutando la stipula di un contratto di distribuzione e dichiarandosi libera di operare sul mercato";

28) "Vero che la decisione di ALS di cui al precedente capitolo di prova ha obbligato AHSI a modificare la propria operatività sul mercato costringendola alla ricerca di altri fornitori nonostante la contingente crisi economica e la contrazione degli ordinativi di vendita";

29) "Vero che in data 29 luglio 2014 si è tenuta l'assemblea dei soci avente all'ordine del giorno il rinnovo degli organi sociali e la determinazione dei compensi";

30) "Vero che il verbale dell'assemblea dei soci del 29 luglio 2014 è quello sub doc. 9 che si rammostra";

31) "Vero che, come risulta dal verbale sub. doc. 9, l'assemblea dei soci del 29 luglio 2014 ha nominato per gli esercizi 2014, 2015 e 2016 un consiglio di amministrazione composto da cinque membri nelle persone del Sig. Massimo Casiraghi, il Sig. Fedele Di Palma, il Sig. Daniele Giovanni Galli, il Sig. Dirk Mehlhorn ed il Sig. Fabio Biffi";

32) "Vero che alla assemblea di cui al capitolo di prova che precede Thermo e Bicasa votarono a favore della delibera di nomina del consiglio di amministrazione di cinque membri, che non comprendevano persone proposte da ALS, in considerazione della circostanza che la detta società aveva deciso di non concedere ulteriormente ad AHSI la fornitura dei suoi prodotti";

33) "Vero che - a seguito della nomina dell'organo amministrativo avvenuta all'assemblea di AHSI del 29 luglio 2014 - la gestione operativa fu confermata all'Amministratore Delegato Sig. Fedele Di Palma cui furono conferiti gli occorrenti poteri";

34) "Vero che il Sig. Fedele Di Palma gestisce AHSI sin da prima dell'ingresso di Thermo nel suo capitale sociale senza alcuna interferenza da parte di quest'ultima, non avendo egli mai avuto rapporti con il Gruppo Thermo né essendo espressione di questo";

35) "Vero che, come risulta dal verbale sub doc. 9, ALS era presente all'assemblea dei soci del 29 luglio 2014 in qualità di socio";

36) "Vero che i Sig.ri Daniele Giovanni Galli e Dirk Mehlhorn sono membri dell'organo amministrativo di AHSI sin da epoca precedente l'aumento di capitale del 29 luglio 2014";



37) "Vero che, ad eccezione dei Sig.ri Daniele Giovanni Galli e Dirk Mehlhorn, l'organo amministrativo di AHSI è stato sempre composto all'epoca dei fatti ed anche oggi da componenti privi di qualunque rapporto di qualsiasi natura con il Gruppo Thermo";

38) "Vero che i Sig.ri Daniele Giovanni Galli e Dirk Mehlhorn, da quando sono stati nominati in seno al Consiglio di Amministrazione di AHSI, hanno sempre rivestito la carica di Consiglieri privi di deleghe operative";

39) "Vero che pur dopo la delibera di aumento di capitale sociale di AHSI del 5 dicembre 2013 Thermo si è limitata ad esercitare, nelle sedi sociali competenti, i diritti sociali derivanti dalla partecipazione di minoranza in AHSI senza mai intervenire o interferire nella sua gestione sociale";

40) "Vero che, a partire dall'assemblea del 29 luglio 2014, Angelantoni ha in sede assembleare adottato una condotta di sistematica opposizione alle delibere via via sottoposte dall'organo amministrativo all'approvazione dei soci, votando quale socio contro o comunque astenendosi rispetto ad esse";

41) "Vero che, come risulta dal verbale prodotto sub doc. 22 da controparte, alla assemblea di AHSI del 30 aprile 2015 ALS si è astenuto rispetto alla delibera all'unico punto all'ordine del giorno di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014";

42) "Vero che, come risulta dal verbale prodotto sub doc. 23 da controparte, alla assemblea di AHSI del 29 aprile 2016 ALS ha votato contro le delibere poste al primo e terzo punto all'ordine del giorno riguardanti l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 ed il conferimento di poteri all'organo amministrativo per l'acquisizione di una quota residua in Bio-Clima Service S.r.l. mentre si è astenuta con riguardo alla delibera posta al secondo ordine del giorno inerente il conferimento dell'incarico di revisione contabile per il periodo 2016-2018";

43) "Vero che, come risulta dal verbale prodotto sub doc. 26 da controparte, alla assemblea del 4 ottobre 2016 ALS ha votato contro la delibera di conferimento all'Amministratore Delegato dei poteri funzionali alla acquisizione dalla Rivac S.r.l. di taluni brevetti, marchi ed ulteriori diritti di privativa industriale";

44) "Vero che, come risulta dal verbale prodotto sub doc. 35 da controparte, all'assemblea del 27 aprile 2017 ALS ha votato contro le delibere poste al secondo e quarto punto all'ordine del giorno riguardanti la nomina dell'organo amministrativo e la durata del mandato e la determinazione del compenso dell'organo amministrativo mentre si è astenuta rispetto alle residue delibere all'ordine del giorno relative all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 ed alla nomina dell'organo di controllo e la determinazione del compenso";

45) "Vero che, come risulta dal verbale prodotto sub doc. 42 da controparte, alla assemblea del 26 aprile 2018 convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 ALS ha votato contro la delibera di approvazione del medesimo";

46) "Vero che a partire dall'assemblea del 29 luglio 2014 ALS - ritenendo la sua partecipazione in AHSI non più di interesse strategico - ha avviato una strategia di pressione presso Thermo e Bicasa per cercare di vendere la partecipazione stessa";

47) "Vero che, a fronte di quanto al precedente capitolo di prova, Thermo e Bicasa hanno fatto presente ad ALS che non è loro possibile dare corso all'acquisto della partecipazione in AHSI, quale che sia il prezzo di trasferimento della quota azionaria che venga proposto";



48) *“Vero che la ragione per cui Thermo non può acquistare la partecipazione di ALS in AHSI è che il Gruppo Thermo, per politica uniformemente applicata in tutto il mondo, non intende consolidare nel proprio bilancio società in cui sono presenti soci di minoranza”;*

49) *“Vero che Thermo e Bicasa hanno fatto anche presente ad ALS che, se la stessa troverà un acquirente della sua quota, sarà assolutamente disponibile a facilitare, nei limiti della correttezza e della salvaguardia degli interessi in primo luogo di AHSI, la vendita”;*

50) *“Vero che, in data 22 febbraio 2017, ALS tramite i propri legali, ha comunicato ad AHSI ed ai soci di questa il recesso da AHSI inviando la comunicazione sub doc. 2 che si rammostra onde “monetizzare” la propria partecipazione per far fronte alle esigenze finanziarie dipendenti dalla crisi in atto”;*

51) *“Vero che i legali di AHSI hanno risposto negativamente alla comunicazione di recesso di ALS inviando a questa la comunicazione sub. 3 che si rammostra”;*

52) *“Vero che i legali di Thermo hanno risposto negativamente alla comunicazione di recesso di ALS inviando a questa la comunicazione sub. 4 che si rammostra”;*

53) *“Vero che i legali di Bicasa hanno risposto negativamente alla comunicazione di recesso di ALS inviando a questa la comunicazione sub. 5 che si rammostra”;*

54) *“Vero che in data 22 febbraio 2017 ALS procedeva alla denuncia al Collegio Sindacale ex art. 2408 c.c., eccependo la esistenza di una presunta attività di direzione e coordinamento da parte del socio Thermo, eventualmente in via congiunta con il socio Bicasa inviando la comunicazione sub doc. 2 che si rammostra”;*

55) *“Vero che in data 27 aprile 2017 si teneva l'assemblea di AHSI avente all'ordine del giorno le conclusioni del Collegio Sindacale in merito alla denuncia ex art. 2408 c.c. di cui al capitolo che precede”;*

56) *“Vero che il verbale dell'assemblea di AHSI di cui al capitolo di prova che precede è quello sub doc. 6 che si rammostra”;*

57) *“Vero che, come risulta dal verbale assembleare sub doc. 6, all'assemblea del 27 aprile 2017, il Collegio Sindacale, dopo avere relazionato sull'esito delle proprie indagini, concludeva di non ravvisare criticità materiali degne di menzione in relazione alla denuncia ex art. 2408 c.c. formulata al Collegio stesso dal socio Angelantoni tramite la comunicazione in data 22.2.2017”;*

58) *“Vero che successivamente alla assemblea del 27 aprile 2017 il Collegio Sindacale di AHSI effettuava ulteriori indagini a seguito delle osservazioni svolte dal socio ALS alla detta assemblea in ordine denuncia ex art. 2408 c.c.”;*

59) *“Vero che in data 26 aprile 2018 si teneva una assemblea di AHSI avente all'ordine del giorno la relazione del Collegio Sindacale di AHSI sulle ulteriori indagini di cui al capitolo di prova che precede conseguenti le osservazioni svolte dal socio ALS alla precedente assemblea del 27 aprile 2017”;*

60) *“Vero che il verbale dell'assemblea di AHSI di cui al capitolo di prova che precede è quello sub doc. 7 che si rammostra”;*

61) *“Vero che, come risulta dal verbale sub doc. 7, all'assemblea del 27 aprile 2017 il Collegio Sindacale chiariva sulla base delle indagini da esso condotte che non sussistono elementi che potessero far ritenere l'Amministratore Delegato Sig. Fedele Di Palma espressione del Gruppo*



Thermo e che pertanto il Consiglio di Amministrazione non risulta essere espressione prevalente di uno dei soci della società”;

62) *“Vero che, come risulta dal verbale sub doc. 7, all’assemblea del 27 aprile 2017 il Collegio Sindacale chiariva, sulla base delle indagini da esso condotte, che non vi fosse alcun coordinamento e controllo di AHSI da parte di alcun socio ed in particolare che non vi fosse alcuna forma di influenza dominante da parte dei Soci Thermo e/o Bicasa nella prassi operativa della società”;*

63) *“Vero che Thermo detiene una partecipazione in AHSI che da sola non è sufficiente all’adozione delle delibere assembleari di nomina degli organi sociali, essendo richiesta dall’art. 14 dello statuto sociale sub doc. 11 una maggioranza deliberativa pari, in prima convocazione, al 70% dell’intero capitale sociale e, in seconda convocazione, al 70% del capitale sociale presente o rappresentato”;*

64) *“Vero che, pur dopo la delibera di aumento di capitale sociale di AHSI del 5 dicembre 2013, Thermo e Bicasa gestiscono la loro partecipazione sociale in AHSI separatamente, in totale autonomia ed assenza di qualunque vincolo o impegno di carattere parasociale che le obblighi a previamente concertare il diritto di voto”;*

65) *“Vero che Thermo detiene una partecipazione in AHSI che da sola non è sufficiente all’adozione delle delibere dell’assemblea straordinaria, essendo richiesta dall’art. 14 dello statuto sociale sub doc. 11 una maggioranza qualificata per deliberare in prima ed in seconda convocazione pari al 70% dell’intero capitale sociale”;*

66) *“Vero che nessuno dei soci di AHSI è tenuto al consolidamento della rispettiva partecipazione nei propri bilanci”;*

67) *“Vero che i bilanci di AHSI del 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 sono quelli prodotti sub docc. 12 - 13 - 14 - 15 - 16 che si rammostrano”;*

68) *“Vero che, come risulta dal bilancio sub doc. 12, al 31 dicembre 2013 il patrimonio netto di AHSI ammonta ad € 9.132.663”;*

69) *“Vero che, come risulta dal bilancio sub doc. 16, al 31 dicembre 2017 il patrimonio netto della società ammonta ad € 9.494.314”;*

70) *“Vero che dal 2013 al 2017 - nonostante la crisi economica e la conseguente contrazione degli ordinativi degli enti pubblici che di AHSI sono importanti clienti e nonostante ALS abbia cessato di fornire AHSI dei propri prodotti, obbligandola a modificare la operatività ed a cercare sul mercato altri fornitori non sempre più economici - il patrimonio netto di AHSI è cresciuto di circa 360 mila Euro, con conseguente proporzionale crescita del valore patrimoniale della quota del socio ALS”;*

71) *“Vero che Thermo e AHSI, quando partecipano ad una gara indetta dalla Pubblica Amministrazione, operano in via totalmente autonoma ed indipendente l’una dall’altra senza che possa ritenersi che le rispettive offerte provengano da un unico centro decisionale”;*

72) *“Vero che nel gennaio 2014 Thermo ed AHSI hanno partecipato ad una gara indetta dall’Università di Bari che si è conclusa con una vittoria della seconda”;*

73) *“Vero che nel febbraio 2014 Thermo ed AHSI hanno partecipato ad una gara indetta dalla Azienda Ospedaliera Cesena che si è conclusa con una vittoria della seconda”;*

74) *“Vero che nel marzo 2014 Thermo ed AHSI hanno partecipato ad una gara indetta dalla Azienda Ospedaliera Udine che si è conclusa con una vittoria della seconda”;*



75) "Vero che nel maggio 2014 Thermo ed AHSI hanno partecipato ad una gara indetta dall'Università di Padova che si è conclusa con una vittoria della seconda";

76) "Vero che nel giugno 2014 Thermo ed AHSI hanno partecipato ad una gara indetta dal CNR IPSA Bari che si è conclusa con una vittoria della seconda";

77) "Vero che nel luglio 2014 Thermo ed AHSI hanno partecipato ad una gara indetta dalla Università di Sassari che si è conclusa con una vittoria della seconda";

78) "Vero che nel novembre 2014 Thermo ed AHSI hanno partecipato a quattro gare indette dalla Azienda Sanitaria Provinciale Ragusa, Università Genova, Università Palermo e Azienda Sanitarie Provinciale Catania che si sono tutte concluse con una vittoria della seconda";

79) "Vero che nel febbraio 2015 Thermo ed AHSI hanno partecipato ad una gara indetta dalla Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Catania che si è conclusa con una vittoria della seconda";

80) "Vero che nel aprile 2015 Thermo ed AHSI hanno partecipato ad una gara indetta dalla Università del Salento Lecce che si è conclusa con una vittoria della seconda";

81) "Vero che nel giugno 2015 Thermo ed AHSI hanno partecipato ad una gara indetta dall' Istituto Oncologico Veneto che si è conclusa con una vittoria della seconda";

82) "Vero che nel luglio 2015 Thermo ed AHSI hanno partecipato a due gare indette dall'Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e Ricerca dei Tumori Meldola (FC) e dalla Azienda Sanitaria Locale Torino 5 che si sono tutte concluse con una vittoria della seconda";

83) "Vero che nel settembre 2015 Thermo ed AHSI hanno partecipato ad una gara indetta dall' Centro Ricerca Oncologica Aviano (UD) che si è conclusa con una vittoria della seconda";

84) "Vero che nel novembre 2015 Thermo ed AHSI hanno partecipato a due gare indette dalla Azienda Sanitaria Provinciale Messina e dall' Istituto Nazionale Fisica Nucleare Frascati che si sono tutte concluse con una vittoria della seconda";

85) "Vero che nel dicembre 2015 Thermo ed AHSI hanno partecipato ad una gara indetta dalla Università Studi Genova che si è conclusa con una vittoria della seconda";

86) "Vero che nel gennaio 2016 Thermo ed AHSI hanno partecipato ad una gara indetta dall' Istituto Zooprofilattico Sperimentale Sassari che si è conclusa con una vittoria della seconda";

87) "Vero che nel febbraio 2016 Thermo ed AHSI hanno partecipato ad una gara indetta dalla Azienda Ospedaliera S.G. Moscati Avellino che si è conclusa con una vittoria della seconda";

88) "Vero che nel marzo 2016 Thermo ed AHSI hanno partecipato ad una gara indetta dall' Istituto Zooprofilattico Sperimentale Palermo che si è conclusa con una vittoria della seconda";

89) "Vero che nel aprile 2016 Thermo ed AHSI hanno partecipato a due gare indette dalla Azienda Ospedaliera S.G. Moscati Avellino e dall' Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e Ricerca dei Tumori Meldola (FC) che si sono concluse con una vittoria della seconda";

90) "Vero che nel giugno 2016 Thermo ed AHSI hanno partecipato ad una gara indetta dalla Università degli Studi Torino che si è conclusa con una vittoria della seconda";

91) "Vero che nell'ottobre 2016 Thermo ed AHSI hanno partecipato a due gare indette dalla ASST Spedali Civili Brescia e dalla Azienda Sanitaria Provinciale Ragusa che si sono concluse con una vittoria della seconda";



92) "Vero che nel aprile 2017 Thermo ed AHSI hanno partecipato ad una gara indetta dalla Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Bari che si è conclusa con una vittoria della seconda";

93) "Vero che nel maggio 2017 Thermo ed AHSI hanno partecipato ad una gara indetta dalla Azienda Unità sanitaria Locale Umbria 1 Perugia che si è conclusa con una vittoria della seconda";

94) "Vero che nel giugno 2017 Thermo ed AHSI hanno partecipato ad una gara indetta dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Foggia che si è conclusa con una vittoria della seconda";

95) "Vero che nel luglio 2017 Thermo ed AHSI hanno partecipato ad una gara indetta dalla Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Bari che si è conclusa con una vittoria della seconda";

96) "Vero che nel novembre 2017 Thermo ed AHSI hanno partecipato ad una gara indetta dalla Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio Catanzaro che si è conclusa con una vittoria della seconda";

97) "Vero che attualmente AHSI ha scelto e vende autonomamente una serie di prodotti di terze società, che si pongono in diretta concorrenza con equivalenti prodotti Thermo";

98) "Vero che, con riguardo alla categoria "Freddo biomedicale", alla data odierna AHSI si avvale anche delle forniture della società Frimed S.r.l., preferendo i prodotti di questa azienda a quelli di Thermo per una serie di frigoriferi da laboratorio";

99) "Vero che con riguardo alla categoria "Stufe, Incubatori, Shaker, Orbitali e Bioreattori", alla data odierna AHSI distribuisce prodotti della Infors A.G. e non quelli di Thermo";

100) "Vero che con riguardo alla categoria "Lettori e Dispensatori per micropiastre", alla data odierna AHSI distribuisce prodotti della BioTek Instruments Inc. e non quelli di Thermo";

101) "Vero che, come risulta dal doc. 18 che si rammostra, in data 14 giugno 2018 si è tenuta una assemblea di AHSI che ha ridotto la durata della società dal 2100 al 2050";

102) "Vero che, benchè la delibera assunta all'assemblea del 14 giugno 2018 ha allineato il termine di durata di AHSI con quello di ALS il quale è previsto nel suo statuto sino al 2050, ALS ha disertato l'assemblea stessa senza fornire motivazione alcuna".

Si indicano a teste sui capitoli di prova che precedono i Signori:

Luca Gigliotti, domiciliato presso AHSI S.p.A., con sede in 20881 Bernareggio (MB), Viale delle Industrie 33;

Giuseppe Silva, domiciliato presso AHSI S.p.A., con sede in 20881 Bernareggio (MB), Viale delle Industrie 33;

Stefano Drago, domiciliato presso Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l., con sede in 20090 Rodano (MI), Strada Rivoltana snc."

per la convenuta BICASA SRL:

"Bicasa – pur insistendo per la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. attraverso i quali, in particolare, capitolare prove a sostegno delle argomentazioni spese in sede di comparsa di costituzione e risposta –, in ossequio ad ultimo provvedimento dell'ill.mo Giudice adito, precisa le proprie conclusioni come segue :

"Voglia l'illmo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:

nel merito in via principale :



Sentenza n. 5972/2019 pubbl. il 19/06/2019
RG n. 18236/2018

- accertare e dichiarare che il recesso comunicato il 22.2.2017 da Angelantoni Life Science S.r.l. dalla società AHSI S.p.a. è illegittimo ed inefficace per i motivi esposti e, per l'effetto, rigettare le domande tutte promosse dall'attrice poiché infondate in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, compresi oneri contributivi e fiscali, sia della fase cautelare che di quella di merito”.

pagina 11 di 19

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPECS.P.A. NG CA.3 Serial#: 4587171487391d6968a83503466761b
Firmato Da: RIVA CRUGINOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76ca1f



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Quanto all'oggetto del presente procedimento può qui farsi rinvio a quanto esposto nell'ordinanza cautelare pronunciata dal g.i. in corso di causa il 30.6.2018, ordinanza del seguente tenore:

“rilevato che l'**attrice ANGELANTONI SCIENCE SRL**,

- o quale **socia della SPA ASHI**, detentrica di azioni rappresentanti il 25% del capitale sociale, capitale pari ad euro 4.800.000,00,

ha convenuto in giudizio la stessa SPA ASHI, nonché le altre due socie, THERMO ELECTRON LED GMBH e BICASA SRL,

- per sentir **accertare la legittimità dell'esercizio del diritto di recesso dalla SPA** da essa effettuato con missiva del 22.2.2017,
 - o sia **ai sensi dell'art.2437 cc terzo comma**, essendo la durata della SPA (costituita nel 1995) fissata al 2100 e dunque in epoca “tale da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale” con conseguente applicabilità della disciplina prevista per le società la cui durata sia indeterminata (cfr. Cass. n.9662/2013),
 - o sia **ai sensi dell'art.2497quater cc primo comma lett. c)**, in particolare la socia GMBH unitamente all'altra socia BICASA SRL avendo iniziato ad esercitare attività di direzione e coordinamento su ASHI SPA a partire dal 2014, con conseguente alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento per l'attrice,
- e per sentir conseguentemente **condannare il CdA di ASHI SPA a determinare il valore di liquidazione delle azioni dell'attrice e a procedere alla liquidazione delle stesse azioni**, con riserva dell'attrice di contestare il valore di liquidazione,

introducendo poi in corso di causa ricorso ex art.700 cpc per sentire:

- “ordinare al consiglio di amministrazione di ASHI SPA di determinare, sentito il parere del collegio sindacale, il valore di liquidazione delle azioni di ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL, con espressa riserva, da parte della ricorrente, della facoltà di contestare il valore di liquidazione delle azioni ai sensi di legge;
- in ogni caso, assumere tutti i provvedimenti d'urgenza che appaiano, secondo le circostanze sopra riportate, idonei ad evitare il lamentato pregiudizio, ivi compresa (ex art. 614-bis cpc) l'imposizione del pagamento di una somma di denaro a carico di ASHI SPA, non inferiore a 10.000 euro per ogni violazione o per ogni giorno di ritardo nell'inosservanza dei provvedimenti assunti”,

illustrando quanto al periculum il pregiudizio a suo dire derivante in proprio capo dal ritardo del CdA nella determinazione del valore delle sue azioni;

rilevato che tutte e tre le convenute,

- o non ancora costituitesi nel giudizio di merito nel quale la prima udienza è fissata al 23.10.2018,

hanno resistito al ricorso cautelare, eccependone la inammissibilità per carenza del requisito della residualità nonché negando la ricorrenza dei requisiti di fumus e di periculum per plurimi profili, in particolare ASHI SPA esibendo all'udienza del 18 giugno scorso il verbale dell'assemblea dei soci del



Sentenza n. 5972/2019 pubbl. il 19/06/2019
RG n. 18236/2018

14.6.2018 recante deliberazione di modifica dello Statuto sociale nel senso della determinazione del termine di durata della società al 31 dicembre 2050;

ritenuto che, esaminando le questioni discusse tra le parti secondo il loro ordine logico:

- in primo luogo, va considerato sussistente il requisito della residualità della tutela richiesta ex art.700 cpc, *OMISSIS*
- in secondo luogo, va considerato **sussistente** -sia pure nei limiti della sommaria valutazione propria della presente sede cautelare- il **fumus** di fondatezza della prospettazione dell'attrice quanto alla **legittimità del suo recesso ex art.2437 cc terzo comma**, al riguardo dovendosi considerare:
 - il **termine di durata all'anno 2100** previsto dall'art.5 dello Statuto di ASHI SPA nella versione vigente al momento del recesso(cfr. doc.5 attrice), termine la cui palese lunghezza,
 - secondo il condivisibile orientamento di cui a Cass, n.9662/2013 alla cui motivazione di generale portata sul tema può qui farsi rinvio, impone di applicare la **disciplina dettata per le società costituite a tempo indeterminato**, con conseguente operatività della previsione ex art.2437 cc terzo comma, legittimante appunto il socio a recedere da tal genere di società con il preavviso di 180 giorni, salva previsione statutaria di un termine di preavviso maggiore ma non superiore ad un anno,
 - risultando poi irrilevanti le considerazioni difensive svolte dalle convenute in tema di partecipazione dell'attrice alla costituzione della società (e, quindi, alla determinazione statutaria di durata dell'ente al 2100) e in tema di necessità di esercizio anche dell'ipotesi di recesso in esame entro il termine di 15 o di 30 giorni previsto dal primo comma dell'art.2437bis cc,
 - trattandosi di considerazioni che non tengono conto del carattere palesemente ad nutum dell'ipotesi di recesso in discussione, carattere denotato sia dalla stessa ratio dell'ipotesi di recesso in esame -assimilabile a quella sottesa alle previsioni normative in tema di recesso da altri contratti di durata indeterminata- sia dalla previsione normativa di un termine di preavviso, previsione del tutto opposta a quella, per le altre ipotesi di recesso, di un termine di decadenza,
 - e, ancora, risultando irrilevanti le ulteriori considerazioni difensive delle convenute:
 - quanto alla sopraggiunta -nelle more del procedimento cautelare- modifica statutaria del termine di durata dell'ente, anticipato al 2050,
 - il diritto di recesso essendo stato esercitato nella vigenza della precedente versione dello Statuto e in riferimento a tale versione dovendo essere comunque valutato tale esercizio ed accertato il relativo diritto alla liquidazione della quota ¹;

¹ e ciò senza contare che, come sottolineato dalla difesa dell'attrice, la modificazione statutaria in esame darebbe comunque a sua volta luogo a una ulteriore facoltà di recesso ai sensi dell'art.2437 cc primo comma lett. e),





Sentenza n. 5972/2019 pubbl. il 19/06/2019

RG n. 18236/2018

- quanto alla valenza dell'art.7 dello Statuto di ASHI SPA, secondo il quale "Il diritto di recesso ...spetta ai soci nei soli casi previsti da disposizioni inderogabili di legge. Pertanto, ogni facoltà di recesso derivante da disposizioni di legge derogabili deve intendersi espressamente esclusa",
 - la disciplina ex art.2437 cc terzo comma non risultando disciplina derogabile, come denotato dal fatto che all'interno di tale comma non è riprodotto l'inciso "salvo che lo statuto disponga diversamente", inciso che invece figura nel secondo comma, comma quest'ultimo solo da considerare quindi relativo a ipotesi di recesso "derogabili" statutariamente,
 - nonchè dal fatto che all'interno del terzo comma è espressamente prevista la sola possibilità di deroga statutaria alla durata del termine di preavviso, ex lege indicato in 180 giorni e la cui durata può essere aumentata -ma solo fino ad un anno- appunto dallo Statuto;

➤ in terzo luogo, potendosi passare all'esame del requisito del periculum,

- dato l'assorbimento delle questioni in tema di recesso ex art.2497quater cc primo comma lett. c) dal ritenuto fumus quanto al recesso ex art.2437 cc terzo comma,

gli elementi forniti dall'attrice non paiono -allo stato- sufficientemente conclusivi OMISSIS

ritenuto quindi che il ricorso non possa essere accolto non ravvisandosi -allo stato- sufficienti elementi di periculum;".

Così conclusasi la fase cautelare anticipata, le **convenute** si sono poi tutte **costituite nel merito**, ribadendo le loro difese e, in particolare, la non configurabilità nel caso di specie di ipotesi di recesso ex art.2437 cc terzo comma cc.

Alla **prima udienza del 23.10.2018**, concernente anche richiesta di ATP nel frattempo svolta sempre dall'attrice, il g.i. non ha assegnato i termini ex art.183 cpc sesto comma richiesti dalle convenute, rimettendo la causa al collegio con la seguente motivazione:

*"ritenuto che la causa possa essere rimessa al Collegio per la decisione sulla **questione di merito, potenzialmente dirimente, riguardante la validità del recesso esercitato dall'attrice ex art.2437 cc terzo comma**, questione che, allo stato, non pare richiedere attività istruttoria, tenuto conto delle illustrazioni già ampiamente svolte dalle parti sul tema negli atti introduttivi, anche in riferimento a dati documentali già versati in atti;*

dovendosi anche al riguardo condividere l'orientamento di cui a Cass n.9662/2013: "In tema di società a responsabilità limitata, la previsione statutaria di una durata della società per un termine particolarmente lungo (nella specie, l'anno 2100), tale da superare qualsiasi orizzonte previsionale anche per un soggetto collettivo, ne determina l'assimilabilità ad una società a tempo indeterminato, onde, in base all'art. 2473 cod. civ., compete al socio in ogni momento il diritto di recesso, sussistendo la medesima esigenza di tutelarne l'affidamento circa la possibilità di disinvestimento della quota. Ne consegue che **integra l'ipotesi dell'eliminazione di una causa di recesso, ai sensi della norma menzionata, la modificazione statutaria che abbia notevolmente ridotto il termine di durata della società (nella specie, dal 2100 al 2050).**"

pagina 14 di 19

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPECS P.A. NG CA.3 Serial#: 4687171487991d9996a3a3030466761b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76aaf



considerato che, come esposto anche dalla difesa dell'attrice, la immediata rimessione della causa al collegio comporta l'elisione delle ragioni di urgenza poste a base del ricorso per ATP di parte attrice, sicché per tale dirimente rilievo il ricorso non merita, allo stato, accoglimento;".

All'esito di tale contraddittorio e delle difese conclusionali reputa il Tribunale che la **questione potenzialmente dirimente** come sopra individuata dal g.i. debba essere **decisa in senso opposto a quello sostenuto dall'attrice** (e seguito dal g.i. nella valutazione del *fumus* del ricorso cautelare di cui sopra), con conseguente **rigetto della prima parte della conclusione sub i dell'attrice e contestuale rimessione della causa sul ruolo istruttorio** per la prosecuzione del giudizio quanto alle restanti domande dell'attrice e, quindi, assegnazione dei termini ex art.183 cpc sesto comma richiesti dalle convenute.

Al riguardo va ricordato che, con la domanda di cui alla prima parte della conclusione **i**, l'attrice, quale socia della convenuta ASHI SPA, chiede accertarsi la legittimità del proprio esercizio del diritto di recesso da tale SPA ai sensi dell'art.2437 terzo comma cc, secondo il quale "Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni".

Secondo l'attrice, infatti, tale disposizione sarebbe applicabile -non solo per le società costituite a tempo indeterminato per le quali è dettata ma anche- per le società le cui durata sia statutariamente prevista con un termine estremamente remoto tale da essere assimilato a una durata illimitata e, dunque, anche nel caso di ASHI SPA, costituita nel 1995 con termine di durata al 31.12.2100.

L'attrice ha invocato al riguardo orientamenti dottrinali e di legittimità, in particolare citando il precedente di cui a Cass. n.9962/2013, richiamato anche dal g.i. nell'ordinanza cautelare e secondo la cui massima, relativa alla interpretazione dell'art.2473 secondo comma cc² recante in tema di srl una previsione del tutto omogenea a quella in tema di spa ex art.2437 cc:

"In tema di società a responsabilità limitata, la previsione statutaria di una durata della società per un termine particolarmente lungo (nella specie, l'anno 2100), tale da superare qualsiasi orizzonte previsionale anche per un soggetto collettivo, ne determina l'assimilabilità ad una società a tempo indeterminato, onde, in base all'art. 2473 cod. civ., compete al socio in ogni momento il diritto di recesso, sussistendo la medesima esigenza di tutelarne l'affidamento circa la possibilità di disinvestimento della quota."

L'orientamento citato dall'attrice non pare peraltro condivisibile al Tribunale, essendo fondato su di una assimilazione che non risulta ricavabile dal sistema normativo.

Al riguardo va premesso che il Tribunale condivide le considerazioni di cui alla motivazione di Cass. n.9962/2013 circa il *favor* riservato dalla riforma del 2003 all'istituto del recesso nelle società di capitali, in tale sede effettivamente designato:

- come uno strumento per così dire "ordinario" di *exit* del socio di minoranza dissenziente rispetto a fattispecie di modificazioni statutarie, ben più ampie di quelle previste dal previgente art.2437 cc, ovvero rispetto ad altre vicende significative per l'assetto societario (art.2437 cc, primo, secondo e terzo comma, art.2437 quinquies cc, art.2947 quater cc, art.34 dlgs n.5/2003, art.2355 bis cc secondo comma; art. 2473 cc primo comma),

² L'art.2473 cc prevede al secondo comma: "Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni".



- come uno strumento negozialmente ampliabile oltre le fattispecie normative (art.2437 cc quarto comma: “Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso”; art.2473 primo comma: “L’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità”),
- e come un contrappeso alla possibilità (non prevista prima della riforma del 2003) di una durata indeterminata delle società di capitali, in tale ipotesi la facoltà di recesso *ad nutum* tutelando l’esigenza di disinvestimento del socio rispetto a un programma sociale non definito nel tempo e quindi passibile di bloccare l’investimento senza limiti temporali.

Tale *favor* non può peraltro portare, ad avviso del Tribunale, ad una estensione della applicabilità delle norme in tema di recesso fuori dalle ipotesi specificamente previste, trattandosi in ogni caso, come sottolineato in motivazione da Cass. n.13875/2017³, di un istituto comportante la possibilità di un “*depauperamento della società*” e rispetto ai presupposti del quale va dunque preferita una “*interpretazione restrittiva*”, interpretazione da ultimo richiamata come doverosa in tema di recesso, sempre in motivazione, anche da Cass. n.13845/2019⁴.

L’interpretazione estensiva dell’art.2437 cc terzo comma, seguita in particolare dal precedente di legittimità del 2013, dunque:

- da un lato si pone in contrasto con la necessità di interpretazione restrittiva in materia di recesso evidenziata da più recenti orientamenti di legittimità
- e, d’altro lato, si fonda su di una ricostruzione sistematica nella quale è centrale il richiamo alla disciplina ex art.2285 cc in materia di società di persone, secondo la quale “Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci”, norma che, ad avviso della motivazione di legittimità in esame, conforma “*le società personali sul tempo di vita delle persone fisiche*”.

Tale richiamo sistematico pare di per sé non dirimente al Tribunale, posta la profonda differenza strutturale tra società di persone e società di capitali, in particolare quanto a rilevanza delle persone fisiche dei soci e quanto a rilevanza per i creditori sociali del capitale sociale: differenza che, ad avviso del Tribunale, non legittima quindi l’utilizzabilità nel settore delle società di capitali di principi ricavabili dalla disciplina delle società di persone e ciò tanto più laddove il legislatore abbia dettato per i due tipi di enti norme diverse sulla stessa materia, come si verifica nel caso in discussione, nel quale il legislatore del 2003,

³ La motivazione di cui a Cass. n.13875/2017 si riferisce all’ipotesi di recesso da spa ex art.2437 primo comma lett. g: la parte di tale motivazione citata nel testo è esposta, quale *ratio decidendi* secondaria, nel punto 2.5 della motivazione (p.14 dell’originale della sentenza).

⁴ La motivazione di cui a Cass. n.13845/2019 si riferisce sempre all’ipotesi di recesso da spa ex art.2437 primo comma lett. g e afferma il seguente principio di diritto: “*in tema di recesso dalla società di capitali, l’espressione “diritti di partecipazione” di cui all’art. 2437 c.c., lett. g), per quanto nell’ambito di una interpretazione restrittiva della norma tesa a non incrementare a dismisura le cause legittimanti l’exit, comprende in ogni caso i diritti patrimoniali implicati dal diritto di partecipazione, e tra questi quello afferente la percentuale dell’utile distribubile in base allo statuto; ne consegue che la modifica di una clausola statutaria direttamente attinente alla distribuzione dell’utile, che influenzi in negativo i diritti patrimoniali dei soci prevedendo l’abbattimento della percentuale ammissibile di distribuzione dell’utile di esercizio in considerazione dell’aumento della percentuale da destinare a riserva, giustifica il diritto di recesso dei soci di minoranza*”.



- o pur dovendo avere ben presente la preesistente disciplina del recesso da società di persone contratte a tempo indeterminato o per tempo coincidente (o superiore) alla vita umana,

ha specificatamente previsto per le spa e per le srl la facoltà di recesso del socio solo nel caso di società contratte a tempo indeterminato, nulla disponendo per il caso di durata superiore alla vita umana ovvero a durata proiettata in un orizzonte molto lontano⁵.

L'ulteriore motivazione del precedente di cui a Cass. n. 9962/2013 è poi basata sul carattere ritenuto "elusivo" della disciplina ex art.2473 cc terzo comma di previsioni, quale quella qui in esame, recanti una data di durata dell'ente "oltremodo lontana nel tempo", previsione che avrebbe "almeno di norma, l'effetto di far perdere qualsiasi possibilità di ricostruire l'effettiva volontà delle parti circa l'opzione tra una durata a tempo determinato o indeterminato della società. Cosicché tale indicazione si risolve o in un mero esercizio delimitativo che equivale nella sostanza al significato della mancata determinazione del tempo di durata della società ovvero in un sostanziale intento elusivo degli effetti che si produrrebbero con la dichiarazione di una durata a tempo indeterminato. Evidente in quest'ultimo caso la necessità di un intervento correttivo dell'interprete che garantisca il riconoscimento della tutela accordata dal legislatore al socio in una società che non preveda una determinazione del tempo della sua durata.": il carattere elusivo, sempre secondo la motivazione in esame, potrebbe poi essere poi escluso solo "in presenza di un chiaro indicatore della riferibilità del termine finale di vita della società ad un orizzonte razionalmente collegato al progetto imprenditoriale che ne costituisce l'oggetto."

Tale parte della motivazione è stata valorizzata dalla più recente pronuncia della Cassazione n.8952/2019, nella quale si esclude la rilevanza -ai fini dell'esercizio del diritto di recesso ex art.2473 secondo comma cc in srl avente durata al 2050- di una previsione di durata dell'ente superiore alla vita umana, rilevante essendo invece solo la circostanza che la durata statutaria superi "la ragionevole data di compimento del progetto imprenditoriale"⁶.

Dalla lettura congiunta dei due precedenti di legittimità si ricava dunque che,

- o anche a voler seguire la ricostruzione per la quale la previsione di una durata "estremamente lunga" sia elusiva della disciplina in tema di recesso da società a tempo indeterminato,

ci si scontra, una volta escluso il parametro della durata della vita umana, con la mancanza di un parametro oggettivo e predeterminato cui fare ricorso per valutare l'elusività.

⁵ La "impossibilità di estendere per via analogica alle società di capitali la peculiare previsione di cui all'art.2285 comma primo cc" è stata specificatamente affermata dal precedente di questo Tribunale 17.10.2016, sentenza n.11335/2016 nel proc. n. rg 46600/2015, reperibile sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it.

⁶ La massima ufficiale della sentenza n.8952/2019 "Non è consentito il recesso "ad nutum" del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato, in considerazione sia della previsione letterale di cui all'art. 2473 c.c., che limita la possibilità di recedere al solo caso di società contratta a tempo indeterminato, sia della valutazione sistematica dipendente dalla diversa disposizione dettata per le società di persone, sia, infine, in relazione all'esigenza di tutela dei creditori che, facendo affidamento sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità. (La S.C. ha dettato il principio in riferimento all'ipotesi di una società a responsabilità limitata con durata prevista fino al 2050, in relazione alla quale il socio pretendeva di poter esercitare il recesso "ad nutum", perché la durata della società eccedeva la propria aspettativa di vita, dato che la Corte ha ritenuto non rilevante)" risulta ampliativa delle considerazioni di cui alla motivazione.



Salvo il caso limite di durata pluricentenaria ⁷ ovvero il caso opposto, anch'esso limite, di durata - relativa ad oggetto sociale specifico e di prevedibile esaurimento entro un dato tempo- che scada ben oltre tale tempo ⁸, la valutazione della ragionevolezza del termine di durata rispetto ad un oggetto sociale che si riferisca -come accade nella quasi totalità dei casi- allo svolgimento di una data attività economica si risolve in un apprezzamento del tutto discrezionale dell'interprete, suscettibile di esiti contrastanti a seconda che la valutazione sia condotta rispetto alla tipologia dell'attività considerata in astratto ⁹ ovvero rispetto alla ricostruzione della volontà dei soci nel dar vita all'ente e nel parteciparvi ¹⁰.

Apprezzamento discrezionale che appare di per sé incompatibile con le esigenze di interpretazione oggettiva delle clausole statutarie, in particolare ricavabile dalla inopponibilità ai terzi di *"elementi negoziali e vicende dei relativi rapporti societari che non siano ostensibili tramite l'accesso al Registro delle imprese e, nello specifico, non risultino esplicitati nello statuto (art.2193 cc)"* ¹¹; terzi nella vicenda del recesso in particolare interessati in quanto creditori dell'ente, la cui garanzia generica rappresentata anche dal capitale sociale è suscettibile di essere diminuita laddove alla liquidazione della quota del socio receduto si debba pervenire secondo le modalità di cui al penultimo comma dell'art.2437 quater cc.

Conclusivamente, dunque, ad avviso del Tribunale l'interpretazione dell'art.2437 terzo comma cc sostenuta dall'attrice non può essere seguita in quanto:

- da un lato non trova fondamento normativo, l'art.2437 cc così come l'art.2473 cc non prevedendo -a differenza dell'art.2285 cc in tema di società di persone- il diritto di recesso del socio di società avente durata statutaria superiore alla vita umana ovvero durata da considerare eccessiva alla stregua della vita umana media, così dovendosi escludere una applicazione analogica dell'art.2285 cc alle società di capitali;
- d'altro lato non può essere fondata sul carattere elusivo di durate statutarie valutate come "eccessivamente lunghe", dal sistema normativo non essendo ricavabile un parametro oggettivo predefinito per la valutazione di abnormità della durata statutaria,
 - tale non potendo essere né la durata della vita umana, si è già detto considerata rilevante per una tipologia di enti di ben diversa struttura,

⁷ Si pensi, ad esempio, a una società costituita oggi con durata al 31.12.2500.

⁸ Si pensi, ad esempio, a una durata centenaria di una società avente ad oggetto esclusivo la ristrutturazione e la vendita di un unico immobile specificatamente individuato.

⁹ In tal senso si esprime nel presente procedimento la difesa delle convenute, le quali sottolineano come l'oggetto sociale nel caso di specie -progettazione, realizzazione, noleggio, commercio, di impianti tecnologici, di apparecchiature medico scientifiche- sia di per sé suscettibile di sviluppo anche fino all'orizzonte temporale del 2100 previsto quale durata dell'ente.

¹⁰ In tal senso cfr. la sentenza del Tribunale di Napoli 16.5.2019 nel procedimento n. 5851/2017 r.g.a.c., relativa a srl di durata statutaria al 2100, nella cui motivazione si fa riferimento al *"progetto imprenditoriale di lungo respiro"* proprio dei soci e in particolare del recedente, amministratore della società coinvolto nella costituzione di società *holding* del gruppo e partecipante ad aumenti di capitale.

¹¹ Così, in motivazione, Tribunale Napoli cit..



Sentenza n. 5972/2019 pubbl. il 19/06/2019
RG n. 18236/2018

- né la tipologia dell'oggetto sociale, normalmente riferito a attività imprenditoriali di per sé suscettibili di sviluppo per un tempo indeterminabile;

con la conseguenza:

- che deve essere seguito l'orientamento restrittivo quanto alla interpretazione delle norme in tema di recesso, orientamento affermato in generale come doveroso dai precedenti di legittimità in tale materia;
- che non può quindi essere ritenuto legittimo il recesso esercitato dall'attrice ai sensi dell'art. 2437 cc terzo comma in relazione alla durata statutaria fino al 2100 della convenuta SPA ASHI avente ad oggetto un'attività imprenditoriale di per sé passibile di sviluppo in un tempo indefinito.

Per quanto fin qui detto va dunque **rigettata la domanda dell'attrice di cui alla prima parte della conclusione sub i**, con emanazione di separata ordinanza per la prosecuzione del processo quanto alle altre domande dell'attrice, prosecuzione nella quale andranno assegnati alle parti, come richiesto specificatamente dalle difese nelle loro conclusioni, i termini di cui all'art.183 cpc sesto comma.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:

1. **rigetta la domanda dell'attrice di cui alla prima parte della conclusione sub i**, *“accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, che Angelantoni Life Science s.r.l. ha legittimamente esercitato il diritto di recesso da AHSI s.p.a. ai sensi dell'art. 2437, comma 3°, c.c. e, comunque, in ragione della durata della società”*
2. **dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del processo.**

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 4 aprile 2019.

Il Presidente estensore
Elena Riva Crugnola

pagina 19 di 19

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 4587171487891d996a30303465761b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76a1f

